



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 32
Data di emissione 15-06-2020
Data di registrazione 15-06-2020

COPIA

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ATTO ALLA REDAZIONE DI UN
PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE
DELLE STAZIONI DI TELEFONIA MOBILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- la legge regionale n.12 del 30 marzo 2017 recante “*La disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione*” attualmente vigente la quale ha sostituito la legge regionale n.25 del 13 novembre 2001 concernente “*La disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione*” che prevedeva già il piano per la localizzazione delle antenne di telefonia mobile;
- la delibera n.231/18/CONS del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono state determinate le procedure e le regole per l’assegnazione e per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz, 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di V generazione (5G);
- il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, il quale afferma che il “*5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche*”, evidenziando un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G, confermando l’ urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- la Risoluzione dell'Assemblea del Consiglio d’ Europa n. 1815/2011, con la quale sono stati richiamati gli stati membri a riconoscere l’elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

- la proposta di Legge della Regione Marche n. 356/2020 ad oggetto “*Norme in materia di impianti 5G Modifica alla legge regionale 30 marzo 2017 n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)*” ed in particolare l’articolo 1, il quale prevede che per l’installazione o la modifica di ciascun impianto radioelettrico, che utilizzi la tecnologia 5G, il parere tecnico dell’ARPAM che è rilasciato previa acquisizione di specifico parere delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta;
- la mozione approvata dal Consiglio Regione delle Marche nella seduta del 18 febbraio 2020, che impegna fra l’altro il Presidente e la Giunta Regionale, a disporre che l’ARPAM prima del rilascio di pareri, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 30 marzo 2017 n. 12, su installazioni con tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta;

DATO ATTO che il Comune di Massa Fermana non ha ad oggi in vigore un Piano Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile, così come previsto dall’articolo 6 della L.R. n. 12 del 30 marzo 2017 della Regione Marche;

VISTA altresì la recente ordinanza n. 4 del 8-05-2020, avente ad oggetto il “*Divieto di sperimentazione e/o installazione della tecnologia 5G*”;

CONSIDERATO CHE:

- all’ordinanza suddetta, seppure chiaramente volta alla tutela della salute dei cittadini, dovrebbe far seguito un adeguato strumento atto alla disciplina dell’installazione degli impianti di telefonia cellulare e trasmissione dati in generale;
- attraverso una pianificazione e regolamentazione, atte alla localizzazione delle antenne di telefonia mobile all’interno del territorio Comunale, possono essere fornite le indicazioni per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile, con l’obiettivo generale di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dall’attivazione degli stessi;
- la legge regionale n.12, in attuazione della legge nazionale, pone in capo ai comuni la necessità di regolamentare l’attività di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile, ai fini della riduzione dei rischi connessi con l’esposizione alla radiazione elettromagnetica da questa prodotta;
- il piano della telefonia mobile assume rilievo da un punto di vista ambientale in quanto determina:
 - a) effetti rilevanti sull’inquinamento elettromagnetico delle diverse parti di territorio comunale.
 - b) un effetto indotto, in quanto il piano determina aree di localizzazione degli impianti, da valutare per il grado di interferenza con le componenti ambientali, quale opera di trasformazione urbanistica-edilizia del territorio;
- la localizzazione degli impianti della Rete di telefonia mobile deve rispondere ad un doppio ordine di compatibilità, rispetto alla dimensione ambientale; l’ordine della tutela della salute della Cittadinanza e l’ordine della tutela del Paesaggio;
- la localizzazione delle antenne di telefonia mobile interferisce direttamente con la distribuzione della radiazione elettromagnetica rispetto al sistema insediativo urbano, quindi rispetto alla distribuzione dei suoi abitanti, avendo effetti diretti sulla distribuzione del rischio legato alla salute dei residenti;

- l'obiettivo di una riduzione del rischio suddetto, attraverso il contenimento dell'esposizione, deve affrontare necessariamente il problema della localizzazione degli impianti come azione preminente per il controllo della sostenibilità delle scelte;

DATO ATTO che l'incarico di che trattasi è inerente:

- lo studio del territorio per la verifica dell'idoneità dei siti in cui eventualmente esistano già impianti, nonché l'individuazione di aree idonee all'eventuale installazione futura di impianti;
- la redazione di tutti gli atti necessari con particolare riferimento a:
 - finalità e motivazioni strategiche, tenuto conto del quadro legislativo;
 - criteri per la definizione delle aree di cui sopra e della tipologia delle infrastrutture da installare;
 - regolamento per la disciplina delle installazioni degli impianti;
 - elaborati grafici descrittivi, documentazione fotografica e quant'altro occorra alla definizione pianificatoria;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 04-06-2020 recante in oggetto *“Delibera 231/18/CONS del consiglio delle autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'assegnazione e le regole di utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazione elettroniche di V generazione (5G). Atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico tecnico atto alla redazione di un piano e regolamento comunale per la localizzazione delle stazioni di telefonia mobile”*;

CONSIDERATO CHE:

- stante la specificità dell'incarico, questo Ente non dispone al suo interno di personale dipendente in possesso delle specifiche competenze richieste;
- è necessario incaricare un professionista esterno di comprovata esperienza e professionalità;
- stante l'importo per le competenze professionali, inferiore ad € 40.000,00, è possibile affidare l'incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti);
- è pertanto consentito l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, previa indagine preliminare sul territorio, nonché nel rispetto di un'equa rotazione degli incarichi professionali;

RILEVATO CHE:

- fra i professionisti qualificati per la redazione delle opere elencate in premessa, è stato individuato l'ing. Mario Galieni, con studio in Sant'Elpidio A Mare (FM), in via I Maggio 18, quale tecnico di riferimento anche per altri Comuni del Fermano, che hanno unitariamente emanato nel maggio scorso precisa ordinanza per il divieto di sperimentazione e/o installazione della tecnologia 5G, nell'attesa di pianificare la corretta regolamentazione dell'installazione delle antenne di telefonia mobile;
- il professionista di che trattasi ha trasmesso la proposta di onorario, con nota assunta al prot. n. 1416 del 09/06/2020, fornendo altresì la sua disponibilità all'affidamento dell'incarico di che trattasi;

PRESO atto che l'importo dell'incarico è pari ad € 2.500,00, oltre al contributo previdenziale del 4% e ad IVA 22 %, per complessivi € 3.172,00;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra esposto e giustificato in premessa, di procedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi;

VERIFICATO che la somma complessiva lorda di per l'elaborazione del Piano e del relativo Regolamento, pari ad € 3.172 ,00, trova allocazione al capitolo **n. 198 del corrente bilancio;**

VISTI INOLTRE:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 2 in data 29/01/2019, con il quale lo Scrivente è nominato Responsabile dell'Area in questione;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento dell'incarico per la redazione di un piano e regolamento comunale per la localizzazione delle stazioni di telefonia mobile, all'ing. Mario Galieni con studio in Sant'Elpidio A Mare (FM), in via I° Maggio 18 ;
- di imputare la spesa complessiva € 3.172,00 al capitolo n. **198** del corrente bilancio;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, DLgs 267/2000;
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

COMUNE DI MASSA FERMANA
(Provincia di Fermo)

---*---

**CONVENZIONE TRA PROFESSIONISTA ED ENTE LOCALE PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO TECNICO ATTO ALLA REDAZIONE DI UN PIANO E REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI TELEFONIA MOBILE**

---*---

INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI UN PIANO E REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI TELEFONIA MOBILE

In data --/--/--, presso la residenza comunale di Massa Fermana (FM), in Via Garibaldi n. 60, si sono costituiti da una parte:

- Il Comune di Massa Fermana, c.f.: 00380940445, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente come "il Comune", rappresentato dal Geom. Gilberto Caraceni, nato a Massa Fermana (FM), il 06/09/1954, in qualità di Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L.; da una parte;
- L'Ing. Mario Galieni, nato a Recanati il 09/04/1960, c.f.: GLNMRA60D09H211S, con studio in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via I° Maggio 18, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo con il n. A150, di seguito denominato semplicemente "Professionista".

Premesso che con determinazione U.T.C. n. 32 del 15/06/2020, è stato approvato lo schema della presente convenzione ed è stato individuato il Professionista per la redazione di: piano e regolamento comunale per la localizzazione delle stazioni di telefonia mobile;

Tutto ciò premesso, si stipula il presente incarico di consulenza professionale, in forma valida ed esecutiva, secondo le disposizioni di seguito elencate.

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- Il Comune, come sopra costituito, affida al professionista, che accetta l'incarico professionale per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: redazione del piano e regolamento comunale per la localizzazione delle stazioni di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), nonché di altre normative vigenti in materia, il tutto come meglio specificato nell'offerta economica, assunta al protocollo comunale n. 1416 del 09/06/2020;
- L'incarico prevede inoltre che il Professionista, sotto la sua completa responsabilità, ottemperi a tutte le disposizioni legislative, i Regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori, le norme fiscali, nonché ogni e qualsiasi altra norma che possa comunque interessare la prestazione, tenuti conto:
 - il principio di precauzione;
 - la legislazione vigente in materia;
 - lo stato attuale e l'evoluzione urbanistica del territorio comunale;
- Resta inteso che il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del Comune, tramite il Responsabile del Procedimento, nel rispetto della normativa generale ed attuativa, restando obbligato alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia vigenti nell'ambito nazionale e della Regione Marche. Devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni in oggetto della presente convenzione ed in particolare quelle contenute.
Il professionista deve inoltre garantire :
 - Accettazione dei criteri di definizione di idoneità delle aree su cui prevedere l'installazione di impianti;
 - Supporto tecnico in occasione della presentazione del Piano alla cittadinanza;
 - Supporto tecnico in fase di adozione in Consiglio Comunale;
 - Supporto durante la fase delle eventuali osservazioni
 - Supporto tecnico nei casi di ricorso della cittadinanza o delle compagnie telefoniche
 - Supporto tecnico, qualora richiesto, nella comunicazione-informazione istituzionale sul Piano delle Antenne agli organi di stampa.

- Il Comune si impegna all'acquisizione delle autorizzazioni per l'accesso ai luoghi, nonché per la fornitura della cartografia (aereofotogrammetria), aggiornata all'attualità ed in formato editabile.
- La tempistica per la consegna del piano e del relativo regolamento è la seguente: consegna elaborati entro giorni 60 dalla data della presente scrittura. Il mancato rispetto del termine sopra indicato è legittimo ed espresso motivo di risoluzione per inadempimento contrattuale a favore del Comune. Nel rispetto delle suddette tempistiche il Professionista, su eventuale richiesta del Comune, dovrà consegnare copia del piano e del relativo regolamento, al fine di sottoporre lo stesso ad un primo esame. Le tavole grafiche dovranno essere elaborate nei formati UNI A4, A3 o A2 e, in caso eccezionale ed ove richiesto, nei formati UNI A0 ed A1. Ad avvenuta valutazione preventiva, il Professionista dovrà consegnare n. 2 copie su carta bianca, nonché i files informatici compatibili con i software ed hardware in dotazione al Comune, di tutti i disegni, schemi, tabelle. Il Comune si riserva altresì di un periodo di tempo pari a giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione, per l'esame necessario all'approvazione. In esito a tale esame, il Committente potrà procedere all'approvazione, ovvero alla restituzione degli elaborati e/o parte di essi, al Professionista, affinché vengano apportate tutte le modifiche segnalate, nei termini eventualmente concordati, in base alla consistenza delle modifiche stesse. La revisione del piano e del relativo regolamento, fino alla completa approvazione da parte del Comune, non darà diritto a maggiori compensi a favore dell'Affidatario.
- Qualora il piano ed il relativo regolamento, indipendentemente dal livello raggiunto, vengano invece non accolti per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, al Professionista non sarà dovuto alcun compenso, né avrà il Comune obbligo di incaricare lo stesso di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato.
- Nel caso in cui le eventuali modifiche, da introdurre nel piano e nel relativo regolamento, comportino un cambiamento nell'impostazione generale, determinato da nuove e diverse esigenze del Comune, il Professionista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo saranno richiesti e non avrà diritto ad ulteriori compensi.
- Il Comune potrà ordinare al Professionista, in fase istruttoria o di approvazione degli elaborati facenti parte dell'incarico, modifiche ritenute utili, ovvero eventualmente richieste dagli Organi o Autorità preposte alla vigilanza e/o approvazione, ovvero da normative intervenute, senza alcun tipo di maggiore compenso.
- Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in formato cartaceo e/o in formato elettronico, rimanendo di proprietà del Comune, che potrà utilizzare a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
- Il Professionista incaricato resta l'unico responsabile della conformità dello studio alle leggi vigenti, ai regolamenti e allo stato effettivo dei luoghi e alla veridicità ed esattezza di quanto in esso contenuto; qualora si riscontrino eventuali difformità degli atti prodotti rispetto alle leggi, regolamenti e allo stato effettivo dei luoghi sarà richiesto allo stesso il risarcimento dei maggiori oneri sopportati dal Comune per colpa del professionista medesimo.

- Il compenso per la prestazione è pari a € 3.172, comprensivo di IVA 22% e Cassa Previdenziale, riferito alle prestazioni sopra descritte, quali: redazione del piano e del relativo regolamento comunale per la localizzazione delle stazioni di telefonia mobile, previa:
 - verifica dell'idoneità dei siti in cui eventualmente esistano già impianti;
 - individuazione di aree idonee all'eventuale installazione futura di impianti;
 - redazione di tutti gli elaborati necessari con particolare riferimento a: finalità e motivazioni strategiche, tenuto conto del quadro legislativo, criteri per la definizione delle aree di cui sopra e della tipologia delle infrastrutture da installare, regolamento per la disciplina delle installazioni degli impianti, elaborati grafici, descrittivi, documentazione fotografica e quant'altro occorra alla definizione pianificatoria.
- Il compenso complessivo per l'espletamento della consulenza sarà corrisposto, ove nulla osti, entro trenta (30) giorni dalla presentazione di regolare fattura. Il compenso spettante al Professionista verrà liquidato come di seguito descritto:
 - a) Il 35% a seguito della presentazione nel Piano all'amministrazione Comunale;
 - b) Il 55% a seguito del passaggio in Conferenza dei Servizi;
 - c) Il saldo a seguito della convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione del Piano di che trattasi.
- Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
- Il Professionista, in tutte le fasi della sua prestazione, potrà avvalersi dell'assistenza del proprio personale tecnico di fiducia o di propri collaboratori, ferma restando la sua piena e completa responsabilità nei confronti del Comune. Il Comune, quindi, resta estraneo a qualsiasi rapporto giuridico ed economico che s'instaurerà tra il medesimo Professionista ed i suoi collaboratori e/o altri soggetti, nonché in genere nei confronti di terzi.
- Non è consentito al Professionista cedere il presente contratto, pena la nullità dello stesso. E' parimenti vietato affidare, totalmente o parzialmente a terzi, l'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto, o parti di esso, fatta eccezione per le consulenze specialistiche, per le attività relative a rilievi e a misurazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati e la predisposizione di elaborati specialistici di dettaglio, ferma restando la responsabilità dell'Affidatario. Dette prestazioni specialistiche non saranno riconosciute come spese aggiuntive e quindi rientranti tra quelle comprese nel presente atto.
- Le prestazioni oggetto del presente atto dovranno essere eseguite in conformità alle regole e norme tecniche vigenti in materia.
- Nel caso il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, non osservasse i contenuti del presente contratto e/o le direttive fissate del Comune, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni per l'osservanza delle condizioni disattese.
- In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nelle diverse fasi emergessero gravi negligenze professionali che possono arrecare danni o ritardi per il Comune, previa notifica, quest'ultimo potrà procedere alla risoluzione dell'incarico.

- In caso di risoluzione o recesso, da parte del Comune, per il mancato rispetto dei termini previsti nella formulazione della consulenza, il Professionista non ha diritto ad alcun compenso.
- A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile, il Professionista è obbligato a disporre di idonea copertura assicurativa sui rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico.
- Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Fermo. Tuttavia le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto, anche in via transattiva.
- Tutti i dati e le informazioni relative all'instaurazione ed all'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso e di cui le parti sono in possesso, acquisiti/e anche verbalmente, verranno trattati/e sia in forma cartacea sia con strumenti informatici in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla protezione dati (Regolamento UE 2016/679) in vigore da 25/05/2018 e, in quanto ove ancora applicabile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- Il Professionista, in relazione a tutte le informazioni, a qualsiasi titolo, acquisite dal Comune, sia nella fase di esecuzione che nelle fasi preliminari alla stipula, è tenuto a mantenere la massima riservatezza e si obbliga a non divulgarle. In ogni caso, è vietata ogni forma di divulgazione e/o trattamento, con ogni mezzo, dei dati e delle informazioni, anche delle relazioni e/o pareri e/o consulenza, senza il consenso scritto del Comune.
- Il presente contratto, redatto in doppio originale, è registrato in caso d'uso e le spese relative resteranno a carico della parte richiedente la registrazione.
- Per quanto non contemplato nel presente contratto, le Parti rinviano alle leggi di settore, alle norme del Codice Civile ed ai Regolamenti Statali e Regionali, nonché alle norme comunitarie vigenti nell'ordinamento italiano.

Letto, confermato e sottoscritto, in segno di piena e completa accettazione, senza alcuna riserva.

Massa Fermana, li __/__/20__

Il Professionista (Ing. Mario Galieni)

Il Sindaco
(Geom. Gilberto Caraceni)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Simone Perroni)

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Simone Perroni

Visto:

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2020	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI SOPRALLUOGHI ETC	198-	80-	3.172,00

Osservazioni:

15-06-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 01-10-2020 al 16-10-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 01-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simone Perroni